

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2002

---

**Presidenza del presidente GRILLO**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate**

**Voto regionale n. 53**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 3

**(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»**

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE . . . . .	3, 6, 10 e <i>passim</i>
CAMBURSANO ( <i>Mar-DL-U</i> ) . . . . .	5, 7
DONATI ( <i>Verdi-U</i> ) . . . . .	4, 5, 6 e <i>passim</i>
MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti . . . . .	11
MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti . . . . .	5, 6
MENARDI ( <i>AN</i> ) . . . . .	8, 9, 10
SCARABOSIO ( <i>FI</i> ), relatore . . . . .	3, 5, 6
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	12

---

**N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.**

*L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(1706) Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate*

##### **Voto regionale n. 53**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1706 e del voto regionale n. 53.

Ricordo che occorre effettuare un'ulteriore verifica in ordine alla copertura finanziaria ad esso riferita.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge – per il quale, per la verità, abbiamo ricevuto più di una sollecitazione da parte del Governo per un'approvazione la più solerte possibile – ad altra seduta.

*(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione del disegno di legge n. 1406.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 18 settembre scorso.

Ricordo che con riferimento al disegno di legge in titolo non è ancora pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente né sul testo, né sugli emendamenti. Tuttavia, poiché il provvedimento presenta profili di urgenza data la necessità di dare avvio ai lavori per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006, propongo di passare all'illustrazione degli emendamenti e all'espressione del parere da parte del relatore e del rappresentante del Governo, rinviando la votazione una volta acquisiti i pareri richiesti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SCARABOSIO, *relatore*. Desidero spiegare che cosa è stato fatto, dal momento che c'è già l'accordo politico sulla *ratio* generale del disegno di legge e sulla maggior parte degli emendamenti.

La legge n. 285 del 2000 prevede sostanzialmente due grandi enti organizzatori: un Comitato organizzatore per i giochi olimpici previsto dall'articolo 1 e l'Agenzia prevista dall'articolo 2.

Dopo lunghe discussioni nelle quali abbiamo ascoltato i rappresentanti degli enti locali, della Regione, della provincia, dei vari comuni interessati e del Governo, è stato proposto un nuovo ente: un Comitato di regia, cui partecipano il Presidente della Regione, il Presidente della provincia di Torino, il sindaco di Torino, il Presidente del CONI, e intervengono senza diritto di voto il direttore dell'Agenzia e il Presidente del Toroc. Questo sarebbe il punto focale dell'articolo 1: un ente nuovo, che dovrebbe dare impulso ai giochi olimpici invernali di Torino del 2006. L'inserimento di questa nuova figura richiede, ovviamente, di modificare la previsione del disegno di legge n. 1406: infatti, il disegno di legge presentato dal ministro Frattini e comunicato alla Presidenza il 15 maggio 2002 non prevede questo Comitato di regia. Si tratta di un organismo centrale che deve essere il punto focale di tutta l'organizzazione; ad esso spettano il controllo e la decisione finale. L'aspetto molto importante di questa proposta di modifica è che in tal modo si sposterebbe il potere nell'organismo pubblico dal momento che il Comitato organizzatore dei giochi olimpici è un po' espressione di certi poteri locali fortissimi che ovviamente oggi proponiamo di limitare e di conferire a questo organismo. Troveremo il Comitato di regia in moltissime proposte di modifica.

Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge riguardano la struttura dell'Agenzia: si accrescono i poteri dell'Agenzia attraverso l'aumento di personale, prevedendo non più solo un direttore generale, ma due vice direttori generali; cioè, se ne potenzia la struttura. Dalle notizie che ci pervenivano, risultava un po' di ritardo e questo era per noi molto preoccupante. Penso che anche attraverso gli emendamenti ed i subemendamenti presentati si proponga la creazione di una struttura nuova che sarà in grado di procedere in modo più snello. Sono state proposte tutte quelle modifiche importanti per procedere con una certa sollecitudine nell'adempimento di questo grande evento internazionale.

Direi che l'emendamento 1.6 è il più importante. In esso si prevede la costituzione del Comitato di regia dei giochi olimpici invernali Torino 2006 e la sua composizione, e che tale Comitato sarà presieduto dal Presidente della Regione Piemonte ed in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

DONATI (*Verdi-U*). Con l'emendamento 1.3 si chiede che, tra i diversi pareri, vi sia anche quello delle competenti Commissioni parlamentari. La logica è che, trattandosi di risorse pubbliche che godono di procedure accelerate, pur con tutte le intese locali e le cabine di regia che vengono indicate, mi sembrerebbe opportuno anche questo parere.

Ciò pure in considerazione del fatto che in questo testo si allarga il concetto di opera funzionale alle Olimpiadi del 2006, nel senso che si amplia il concetto di opera connessa, la cui definizione è lasciata ad una elegante discrezionalità. Devo dire che questo mi preoccupa e credo, quindi, che un ulteriore passaggio parlamentare sia opportuno, proprio al fine di evitare che siano incluse opere che non hanno niente a che vedere con lo svolgimento materiale delle Olimpiadi del 2006 (peraltro, in alcuni

elenchi di opere proposti dagli enti locali già qualcosa si intravede, come campi da *golf* e altre strutture). Un meccanismo di ulteriore controllo pubblico mi sembrerebbe opportuno.

L'emendamento 1.4 è stato concepito esattamente nello stesso spirito ed immagino che su di esso vi sia il parere favorevole del relatore. Tale emendamento richiede semplicemente che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relazioni al Parlamento in merito all'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre di ogni anno. La volontà non è tanto quella di escludere tutte le opere connesse – alcune potrebbero anche avere una loro logica – ma piuttosto di avere una certa luce su quello che verrà definito, opera connessa o meno.

L'emendamento 1.8 chiede di aggiungere un paragrafo in cui vi sia una migliore definizione del concetto di opere connesse. Chiedo cioè di aggiungere che, ai fini della valutazione di connessione, per opera connessa si intenda esclusivamente l'infrastruttura finalizzata al miglioramento dell'accesso ai comuni, dove sono situati gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici, l'infrastruttura di servizio per lo svolgimento della disciplina olimpica o l'infrastruttura di supporto agli atleti e al personale olimpico. Quindi, indirettamente, ogni altra opera che non ha queste caratteristiche di diretta connessione con l'evento olimpionico non deve essere ammessa tra quelle che possono usufruire di quelle risorse e procedure di questa e della precedente legge. L'emendamento cerca quindi di dare un migliore e restrittivo concetto di opere connesse.

SCARABOSIO, *relatore*. Nella legge n. 285 è già previsto quanto da lei detto.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Quanto detto dal relatore sull'articolo 1 è da me condiviso, tanto che ritiro il subemendamento 1.6/2 così come l'emendamento 1.7, riassunto dall'1.6 del relatore, gli emendamenti 1.9 e 1.10.

SCARABOSIO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.8; favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 e 1.6/1. Quanto agli emendamenti presentati dalla senatrice Donati, mi sono posto il problema della connessione.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Il parere è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

DONATI (*Verdi-U*). Vorrei ribadire il concetto espresso nell'emendamento 1.4 e capire perché il parere è contrario. Forse depuratori e campi da *golf* sono considerati opere connesse e funzionali alle Olimpiadi? Questi sono gli elenchi di opere che dovrebbero essere fatte con questi finanziamenti?

SCARABOSIO, *relatore*. La connessione viene stabilita nella legge n. 285, della passata legislatura.

DONATI (*Verdi-U*). Si chiede che il Governo con una relazione riferisca ogni anno sulle opere connesse realizzate. La seconda questione è una maggiore specificazione delle opere connesse.

SCARABOSIO, *relatore*. La legge n. 285 all'articolo 1 stabilisce qual è la connessione; il principio è già determinato.

MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. Vorrei precisare che i soldi stanziati nella finanziaria 2003 sono recuperati dalla finanziaria 2002. Tutto il programma del 2002 oggi viene recuperato con la finanziaria 2003.

SCARABOSIO *relatore*. Ciò che voglio dire è che non si modifica il concetto contenuto nella legge precedente. Si dice di no al fatto che il Governo faccia una informativa a fine dell'anno.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

SCARABOSIO, *relatore*. Con riferimento all'emendamento 3.4, devo precisare quanto segue: viene eliminata la prima parte perché si intende inserirla nell'articolo 11 che tratta delle garanzie, quindi rimane soltanto la soppressione delle parole: «Fermo restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554».

PRESIDENTE. Senatore Scarabosio, se non erro, l'emendamento 3.4 prevede la soppressione delle parole: «potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche del Piemonte.». Esso si riferisce alla possibilità che il Provveditorato possa svolgere attività di stazione appaltante.

SCARABOSIO, *relatore*. Questa previsione riguarda l'articolo 11 nel quale vengono previste alcune forme di garanzia per gli appalti.

L'emendamento 3.5 tende anche ad aggiungere le seguenti parole: «La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

L'emendamento 3.6 prevede le facoltà dell'Agenzia come stazione appaltante.

Con l'emendamento 3.9, al fine di allargare il campo, si propone di sostituire le parole «o soggetti pubblici» con le parole «aggiudicatrici o enti aggiudicatori anche privati».

L'emendamento 3.11 è volto ad ampliare il campo di operatività dell'Agenzia.

CAMBURSANO (*Mar-DL-U*). Ritiro l'emendamento 3.2.

Modifico l'emendamento 3.3 nell'emendamento 3.3 (Nuovo testo) che prevede che la Giunta della Regione Piemonte – il cui Presidente presiede anche il Comitato di regia di cui riferiva poc'anzi il relatore – sentito il Comitato di regia nella sua interezza, disciplini l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 del collegato sulle infrastrutture (legge n. 166 del 1 agosto 2002) delle procedure finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge n. 443 del 2001. Ritengo che tale emendamento rappresenti un suggerimento utile per il Governo e per il relatore che, salvo ripensamenti, dovrebbe esprimere parere favorevole.

Ritiro l'emendamento 3.7 il cui testo può considerarsi assorbito dall'emendamento 3.6, presentato dal relatore Scarabosio, di identico contenuto.

Ritiro l'emendamento 3.10.

DONATI (*Verdi-U*). L'emendamento 3.5/1 da me presentato è volto ad eliminare nell'emendamento 3.5 del relatore la deroga dall'articolo 6 della legge Merloni, il quale prescrive che sia richiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La ragione della soppressione da me proposta è che a me non pare sia buona norma derogare ad un parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nel campo delle procedure accelerate. Tra l'altro, non credo che per tale deroga si possano invocare ragioni di particolare urgenza, dal momento che l'emendamento 3.5 stabilisce che il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla legge Merloni sia sostituito da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. Essendo comunque prevista la richiesta di un parere, sarà in ogni caso impegnato del tempo, per cui non capisco perché si debba derogare dalla legge Merloni.

Ad ogni modo, non ritengo sia buona norma emanare delle regole per poi, sistematicamente, cercare di eluderle.

L'emendamento 3.5/2 è altrettanto importante e, tra l'altro, ritengo costituisca un precedente molto significativo. L'emendamento 3.5 del relatore autorizza – come anche l'emendamento 3.3 presentato dal senatore Cambursano – la Regione Piemonte a definire l'applicabilità, agli interventi previsti nel disegno di legge in esame e a quelli di cui all'articolo 21 del collegato sulle infrastrutture (legge n. 166 del 2002), delle procedure disciplinate dai decreti attuativi della legge n. 443 del 2001, ossia dal decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 (forse l'emendamento

è stato scritto quando la norma non era ancora stata pubblicata). Sono decisamente contraria a tali emendamenti. Infatti, abbiamo impiegato un anno per discutere una legislazione speciale per grandi opere strategiche al fine di accelerare i tempi; sappiamo che gli elenchi delle opere interessate sono assai estesi (250 interventi) e che i problemi di applicabilità e derogatori sono stati «riferiti» già ad un vasto ambito di interventi. Peraltro, già la discrezionalità che il Ministro dei trasporti e il CIPE hanno nell'approvare gli elenchi di opere strategiche, quindi soggette ad una loro procedura alle quali si applicano queste norme, potrebbe trovarmi in disaccordo perché comunque stiamo già parlando di una legislazione accelerata e derogatoria con risorse finalizzate e quindi di certa spesa.

Invertire il criterio per cui ogni Regione adesso decide a quali opere, in questo caso connesse alle Olimpiadi 2006, applicare le procedure di cui alla legge obiettivo, mi sembra un'inversione totale del concetto di opera strategica. Ciò significherebbe dire che chiunque deciderà gli interventi emergenziali, in questo caso applicati per legge.

Vi ricordo che vi sono figure innovative come i *general contractors*, una commissione speciale di VIA che dovrà essere istituita sotto la Presidenza del Consiglio, meccanismi che presentano dei loro limiti. Se si applica a tutte le opere italiane, il meccanismo non funziona più. Tutto si intasa nelle procedure che comunque esistono senza dimenticare – cosa che mi colpisce – che il decreto attuativo della legge n. 443 del 2001 prevede che le opere sono proposte ed approvate dal CIPE.

La discussione sulle cabine di regia, su chi decide e non, in questo caso salta. La Regione individua infatti l'applicabilità delle procedure della legge obiettivo a questi interventi che equivale a dire che le opere, sia sui progetti preliminari che definitivi, sono decise dal CIPE. Che senso ha la discussione sulla cabina di regia e su chi decide? La regionalizzazione è stata una vecchia discussione che, se ho ben compreso, ha coinvolto in modo trasversale destra e sinistra arrivando al testo che stiamo modificando.

Trovo assolutamente improprio stabilire delle procedure da applicare a queste opere. Siamo già in un regime speciale, in vista di un evento; la procedura per le grandi opere strategiche ha un *iter* tutto suo che rischia di compromettere la stessa funzionalità delle procedure invocate per fare presto. Se tutte le opere strategiche che la Regione definirà tali verranno portate al CIPE, salterà tutto.

L'emendamento 3.8 riguarda una questione altrettanto delicata su cui vorrei una risposta del relatore. L'agenzia diventa stazione appaltante. Il problema si pone con il capoverso 3-*bis* che è quello che chiedo di sopprimere con l'emendamento 3.8, per il quale l'Agenzia può a sua volta delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti, delle infrastrutture olimpiche.

MENARDI (AN). Bisogna gestire un complesso di opere estremamente complesso per un importo ragguardevole nei casi più diversificati:



andiamo dalla realizzazione degli impianti di risalita e funivie alle opere stradali ed alla ricettività alberghiera.

Giustamente è stato individuato uno strumento, l'Agenzia, che deve gestire tutto questo e fare da stazione appaltante. Poiché è evidente che, nonostante le competenze dell'Agenzia, i quadri sono stati presi nei vari enti dell'area torinese, sarà difficile seguire le centinaia di progetti ed essere stazioni appaltanti per le centinaia di opere che dovranno essere realizzate. La stazione appaltante deve accompagnare l'opera dal momento dello studio di fattibilità fino alla conclusione e collaudo dei lavori. Questo credo che sia, come evidenziava il relatore poc'anzi, lo spirito con il quale si propone di inserire il comma che prevede la possibilità per l'Agenzia di delegare le funzioni di stazione appaltante.

DONATI (*Verdi-U*). Se, come ha evidenziato il senatore Menardi, si parte dal presupposto che avere una miriade di appalti, spezzettati tra i vari soggetti, non funziona e si decide di conferire ad un'Agenzia, nata per coordinare ed assemblare gli interventi, anche la funzione di stazione appaltante, vuol dire che in quell'Agenzia transiteranno le risorse e che essa dovrà svolgere le funzioni di stazione appaltante e di controllo. Se però l'Agenzia non è nelle condizioni di poter svolgere questo compito organizzandosi autonomamente e acquistando sul mercato le competenze che le servono e – come ha chiarito il senatore Menardi – dovrà riferirsi nuovamente ai vari soggetti per appaltare la costruzione dell'albergo, della funivia e così via, mi chiedo allora che senso abbia conferirle le funzioni di stazione appaltante. È previsto che l'Agenzia possa delegare le funzioni di stazione appaltante dopo che noi le abbiamo tolte ai vari soggetti per delegarle ad essa.

MENARDI (*AN*). Ma noi non le togliamo ad altri soggetti!

DONATI (*Verdi-U*). Come no? Se, ad esempio, occorresse realizzare una strada, la stazione appaltante competente dovrebbe essere l'ANAS e così via!

MENARDI (*AN*). Noi abbiamo un monte di opere da realizzare e l'Agenzia rappresenta l'organo della centralità dell'esecuzione, ma, poiché da sola non riesce ad eseguire tutto, s'è pensato, dando spazio agli enti locali, di delegare ...

DONATI (*Verdi-U*). Ma dato che l'innovazione è la trasformazione dell'Agenzia in una stazione appaltante, se si sta dicendo che non è nelle condizioni di svolgere tale ruolo, perché la si trasforma in stazione appaltante? Vorrà dire che ci saranno alcuni soggetti che si candideranno, chi deciderà in fretta di applicare le procedure accelerate e ognuno effettuerà il suo appalto!

MENARDI (AN). Il meccanismo di trasferire il ruolo di stazione appaltante non viene mica scoperto oggi!

PRESIDENTE. Dall'intervento della senatrice Donati non a proposito di quest'ultimo argomento, ma del precedente, mi sembra che emerga chiaramente un aspetto che mi trova assolutamente consenziente e sul quale pregherei il relatore di prestare attenzione, perché vorrei che riflette sul punto.

Abbiamo approvato una legge obiettivo che stabilisce procedure accelerate e particolari da applicarsi alle cosiddette opere strategiche. Data la situazione contingente, mi rendo conto che le opere per le Olimpiadi del 2006 debbano avere un inquadramento eccezionale e condivido che ad esse si applichino le procedure accelerate; tuttavia, non concordo sul fatto che ciò sia deciso dalla Giunta regionale del Piemonte. Questo concetto non può passare, perché le opere strategiche e le procedure accelerate le hanno decise il Governo e il Parlamento nazionale; se apriamo questo spazio attribuendo alla Giunta regionale del Piemonte la potestà di stabilire quali siano le opere con carattere d'urgenza, apriamo un varco terribile. Mi rivolgo anche ai rappresentanti del Governo, auspicando che l'Esecutivo eserciti i doveri di coerenza sul punto: mentre è opportuno che le opere per le Olimpiadi del 2006 usufruiscano delle procedure accelerate perché vi è un ritardo nei lavori, non lo è che oggi si conferisca una delega alla Giunta regionale affinché individui le opere per le quali applicare le procedure di cui alla legge n. 443 del 2001. Anche se si ottiene lo stesso risultato, in fatto di forma sono d'accordo con la senatrice Donati. Dopo avere ricevuto gli insulti per avere emanato una legge centralista volta a velocizzare le procedure per realizzare le opere strategiche, adesso, nel campo delle Olimpiadi del 2006, lasciamo che a decidere sia la Giunta regionale! No, noi dobbiamo richiedere alla Giunta che indichi quali sono le opere e stabilire noi quelle che godranno di una procedura accelerata: la Regione Piemonte otterrà il risultato che desidera senza che si apra questo varco sulla questione dei rapporti tra Stato centrale e Regioni.

Per quanto riguarda invece l'Agenzia, credo che il senatore Menardi abbia sostanzialmente esplicitato una verità: si vuole creare un organismo di coordinamento senza però avere l'intenzione di costruire attorno ad esso una struttura tanto forte da poter rappresentare davvero la stazione appaltante per le diverse tipologie di interventi. Allora, questo organismo di coordinamento, di volta in volta, dovrà individuare la stazione appaltante per il singolo intervento. Ad esempio, se occorre realizzare una strada nel comune di Torino, la stazione appaltante sarà il Comune, mentre se si tratta di un impianto che interessa due comuni (come Sestriere e Torino) la stazione appaltante sarà la provincia. Mi pare che questa impostazione sia agibile.

Infine, sono un po' stupito che si proponga di escludere il Provveditorato alle opere pubbliche come stazione appaltante, ma capisco che probabilmente la situazione di Torino sarà particolare.

MAMMOLA, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti*. Non faccia illazioni, signor Presidente!

PRESIDENTE. Non faccio illazioni, tuttavia voglio sottolineare che mentre afferro la logica e la coerenza di un aspetto, trovo poco coerente l'altro.

Desidero invitare il relatore a svolgere una riflessione in merito a quanto detto, perché pur non mettendo in discussione, agli effetti del risultato finale, che queste opere siano accelerate nella procedura e siano realizzate al più presto, ritengo che convenga comunque tenere fermo un quadro normativo facendo un'eccezione, ma non per delega.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1406

**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»****Art. 1.***(Modifiche all'articolo 1 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, secondo periodo, le parole «costituito in data 27 dicembre 1999, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalla città di Torino» sono sostituite dalle seguenti parole: «di cui all'articolo 1-*bis*»;

*b)* al comma 1 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente della regione Piemonte, sentiti gli enti locali interessati, previo parere del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, sono individuati altresì i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi e, ove occorra, sono dettate disposizioni per la destinazione finale delle medesime. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici di cui all'articolo 2 svolge le funzioni di osservatorio sui tempi di realizzazione delle opere connesse e ne riferisce alla Giunta della regione Piemonte».

**EMENDAMENTI****1.1**

CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».*

---

**1.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali interessati» sostituire le parole: «, previo parere del» con le seguenti: «ed il».*

---

**1.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «delle competenti Commissioni parlamentari e».*

---

**1.4**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «finale delle medesime» aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relaziona al Parlamento sull'elenco delle opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre di ogni anno».*

---

**1.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «le funzioni di osservatorio» con le seguenti: «l'attività di monitoraggio» e le parole: «alla giunta della Regione Piemonte» con le seguenti: «al Comitato di Regia di cui al comma 1 bis».*

---

**1.6/1**

GUASTI

*Al comma 1-bis, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», aggiungere le seguenti: «Il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell'Agenzia o loro delegati».*

---

**1.6/2**

CAMBURSANO

*Al comma 1-bis ivi aggiunto, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Alle riunioni del Comitato di Regia partecipano senza diritto di voto il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il Direttore generale dell’Agenzia o loro delegati e possono di volta in volta essere invitati tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall’attuazione della presente legge.».*

---

**1.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«b-bis) all’articolo 1, dopo il comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, viene aggiunto il seguente comma:

"1-bis Ai fini dell’attuazione della presente legge è costituito presso la Regione Piemonte un Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco di Torino, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Presidente del C.O.N.I., o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati.

Il Comitato di Regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte.

Partecipa alle riunioni del Comitato di Regia senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni del Comitato di Regia possono essere di volta in volta invitati il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ed il direttore dell’Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall’attuazione della presente legge.

Il Presidente del Comitato di Regia convoca e presiede le riunioni.

La convocazione dovrà avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Comitato di Regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto.

Le determinazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato di Regia.

Il Comitato di Regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune determinazioni per l’attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e dell’Agenzia.

Il Comitato di Regia potrà verificare i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo";

*b-ter*) all'articolo 1, comma 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le parole «organizzatore dei Giochi olimpici» sono sostituite dalle parole «di Regia», e dopo le parole «sono apportate,», vengono aggiunte le parole «sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici»;

*b-quater*) all'articolo 1, comma 5, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, dopo le parole «decisioni stesse», è aggiunto il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale così come previsti dall'articolo 9 della presente legge".».

## 1.7

### CAMBURSANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) Dopo il comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"*1-bis*. Presso la Regione Piemonte è istituito un Comitato di regia degli impianti e delle infrastrutture di cui alla presente legge, denominato »Comitato di regia«, composto dal Presidente della Regione Piemonte, dal Presidente della Provincia di Torino, dal Sindaco del Comune di Torino, dal Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. Al Comitato di regia partecipano il Presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici e il Direttore Generale dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, o soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati. La delega di cui al presente comma deve essere conferita ai soggetti più idonei per l'efficace assunzione delle determinazioni di cui al successivo comma 2.

*1-ter*. Il Comitato di regia è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte e, ferme le competenze della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, del Comune di Torino e del Comitato olimpico nazionale italiano, nonché quelle proprie del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e quelle attribuite dalla presente legge all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, assume tutte le determinazioni necessarie per l'attuazione degli interventi della presente legge nei modi e nei tempi più efficaci per l'attuazione del piano degli interventi.

Il Comitato di regia è convocato dal Presidente della Regione Piemonte con le modalità concordate all'unanimità tra i suoi componenti in occasione della sua prima riunione. In ogni caso, dovrà prevedersi la possibilità per ciascuno dei componenti di chiedere la convocazione del Comitato di regia ogni qualvolta ne ravvisi e ne motivi la necessità.

Il Comitato di regia assume di regola le proprie determinazioni all'unanimità dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Regione Piemonte".».

---

**1.8**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«*b-bis*) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "ai fini della valutazione di connessione di cui al presente comma, per opera connessa si intende esclusivamente l'infrastruttura finalizzata al miglioramento dell'accesso ai comuni dove sono situati gli impianti utilizzati per i Giochi olimpici, l'infrastruttura di servizio per lo svolgimento della disciplina olimpica o l'infrastruttura di supporto agli atleti e al personale olimpico".».

---

**1.9**

CAMBURSANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Al comma 2 sostituire le parole "Comitato Organizzatore" con le seguenti: "Comitato di regia" e dopo le parole: ", sono apportate" inserire le seguenti: "d'intesa con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici,"».

---

**1.10**

CAMBURSANO

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*. Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, tramite appositi strumenti informatici, provvede alla pubblicità di tutti gli atti formalmente presentati a corredo della conferenza dei servizi e dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, così come previsti dall'articolo 9 della presente legge"».



**Art. 2.**

*(Comitato organizzatore dei giochi olimpici)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – *(Comitato organizzatore dei Giochi olimpici)*. – 1. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici è la fondazione di diritto privato costituita in data 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO) con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999.

2. Il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, subentrato nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1, li esercita e li adempie in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica assumendo la correlativa responsabilità anche patrimoniale, senza utilizzare le risorse finanziarie di cui all'articolo 10, né alcun altro finanziamento, sovvenzione o contributo pubblico. Le attività e i compiti del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici previsti nella presente legge sono funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO.

3. Nello svolgimento di tutte le proprie attività, il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato applicando, nei contratti conclusi con i terzi, i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalità».

**Art. 3.**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 285 del 2000)*

1. All'articolo 3 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante, potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del regola-

mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione di opere o interventi previsti dalla presente legge. Per gli impianti sportivi e le infrastrutture olimpiche e viarie di cui all'articolo 1, comma 1, per le quali il piano degli interventi individua la definitiva destinazione, l'Agenzia può delegare, previa convenzione e con specificazione dell'ambito e delle modalità della delega, l'esercizio delle funzioni espropriative all'ente beneficiario finale»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis, possono stipulare convenzioni con soggetti terzi, anche privati, che concorrono in tutto o in parte al finanziamento delle opere di cui all'articolo 1. Tali convenzioni definiscono le risorse finanziarie messe a disposizione, le modalità ed i tempi per la realizzazione delle opere nonché gli interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. L'Agenzia può altresì stipulare convenzioni al fine di delegare, tenuto conto della tipologia dell'intervento e della capacità organizzativa e gestionale del soggetto delegato, le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, con particolare riguardo agli enti competenti istituzionalmente alla realizzazione degli impianti, delle infrastrutture olimpiche viarie comprese nel piano degli interventi di cui agli allegati 1, 2 e 3. Le convenzioni che definiscono la delega di stazione appaltante prevedono altresì le risorse finanziarie riconosciute all'ente delegato per le attività connesse alla delega nei limiti della dotazione finanziaria complessiva prevista per i singoli interventi, con esclusione delle spese riconosciute per il funzionamento dell'Agenzia indicate nell'articolo 10, comma 2».

### 3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0a) all'articolo 3, comma 1, le parole "Comitato organizzatore dei Giochi olimpici" sono sostituite dalle seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 14-ter"».

---

**3.2**

CAMBURSANO

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

«0a) al comma 1, sostituire le parole: "definito dal Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici" con le seguenti: "definito dal Comitato di regia di cui all'articolo 1, comma 1-bis"».

---

**3.3**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per gli interventi di cui alla presente legge, ad eccezione degli interventi relativi alla strada statale n. 24, degli interventi autostradali indicati nell'allegato 3, nonché degli interventi relativi alla realizzazione delle opere connesse se non diversamente previsto dal decreto di cui all'articolo 1 comma 1, l'Agenzia svolge le funzioni di stazione appaltante.

A tali fini, l'Agenzia è assimilata ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 109 del 1994.

In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici amministrativi presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001".».

---

**3.3 (Nuovo testo)**

CAMBURSANO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».

---

**3.4**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «potendosi anche avvalere, mediante apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, del provveditorato regionale alle Opere Pubbliche del Piemonte. Ferme restando le previsioni dell'articolo 11 della presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 109 del 1994 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554».*

---

**3.5/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Sopprimere le parole da: «In deroga all'art. 6» fino alla fine del periodo.*

---

**3.5/2**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Sopprimere il secondo periodo.*

---

**3.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «legge n. 109 del 1994.» Aggiungere il seguente periodo: «In deroga all'articolo 6 comma 5 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è comunque sostituito per qualunque importo da quello dei comitati tecnici regionali amministrativi territorialmente competenti. La Giunta della Regione Piemonte, sentito il Comitato di Regia, disciplina l'applicabilità agli interventi e alle opere previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, di norme finalizzate alla semplificazione ed accelerazione disciplinate dai decreti attuativi della legge 443 del 2001».*

---

**3.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beneficiario finale» aggiungere i seguenti commi:*

«2-ter. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future.

2-quater. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge».

---

**3.7**

CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine i seguenti commi:*

«2-ter. La facoltà di cui al comma precedente può essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità od essere concessa successivamente dall'autorità che ha riconosciuto la pubblica utilità delle opere. In tali casi spetta al proprietario un'indennità determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2-quater. L'Agenzia, qualora stazione appaltante, ha la facoltà di procedere all'occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza, dei beni pubblici e privati attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture di cui all'articolo 1, comma 1, come definiti nel piano degli interventi, qualora l'occupazione si renda necessaria ad integrare le finalità delle infrastrutture e degli impianti stessi ed a soddisfarne le prevedibili esigenze future».

---

**3.8**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis. Conseguentemente, sopprimere al comma 3 le seguenti parole: «o i soggetti delegati dall'Agenzia ai sensi del comma 3-bis».*

---

**3.9/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Sopprimere le parole da: «o enti aggiudicatori anche privati».*

---

**3.9**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori anche privati».*

---

**3.10**

CAMBURSANO

*Al comma 1, lettera c, al 3-bis sostituire le parole: «o soggetti pubblici» con le seguenti: «aggiudicatrici o enti aggiudicatori».*

---

**3.11/1**

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI

*Sostituire le parole da: «delle norme della Direttiva CEE» fino a «antimafia» con le seguenti «della normativa europea sugli appalti e della normativa nazionale antimafia».*

---

**3.11**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere il seguente periodo: «L'Agenzia stipula le predette convenzioni previa gara, da espletarsi almeno sulla base di studi di fattibilità, nel rispetto esclusivo delle norme della Direttiva CEE 14 giugno 1993 n. 93/37 sull'affidamento delle concessioni e delle verifiche antimafia; gli esecutori dovranno essere qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34».*

---

**3.12**

MENARDI

*Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 3-bis, inserire il seguente:*

*«3-ter. I contributi erogati ai sensi dei precedenti commi 3 e 3-bis non concorrono alla determinazione della base imponibile agli effetti delle imposte sul reddito e dell'IRAP e non costituiscono base agli effetti dell'IVA».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente 4.1.5.9 "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».*

